
Proposte per la semplificazione e l'efficienza della regolamentazione bancaria

Gennaio 2026

1



Quaderno 1 - Collana ABI

Proposte per la semplificazione e l'efficienza della regolamentazione bancaria

Realizzato nell'ambito dei **Comitati tecnico strategici dell'Associazione Bancaria Italiana**

Executive Summary



1

Il ruolo del quadro normativo nella stabilità finanziaria e nella crescita UE

2

Disparità regolamentari: impatto sulla competitività delle banche europee

3

Approccio strutturato per semplificare il quadro regolamentare

4

Rimozione di svantaggi competitivi e semplificazione del quadro normativo

1. Il ruolo del quadro normativo nella stabilità finanziaria e nella crescita UE

Un quadro normativo equilibrato è un prerequisito per la stabilità finanziaria, la crescita e la competitività dell'Unione Europea



Un settore bancario competitivo e resiliente rappresenta un prerequisito necessario per garantire la stabilità finanziaria e per sostenere e finanziare l'economia.

L'obiettivo del rafforzamento della competitività dell'Unione Europea, ormai riconosciuto come prioritario a tutti i livelli da istituzioni, cittadini e imprese, deve vedere necessariamente protagonista il mondo bancario e finanziario. Un settore bancario competitivo e resiliente rappresenta, infatti, un prerequisito necessario non solo per garantire la stabilità finanziaria, ma soprattutto per sostenere e finanziare l'economia, consentendo di assicurare l'indispensabile autonomia strategica del continente, ma anche l'attuazione delle politiche economiche e sociali, tra cui quelle preminenti in tema di sostenibilità e di innovazione tecnologica.

Creare le condizioni per mantenere e rafforzare la capacità delle banche di affrontare le sfide in corso è cruciale.

Il settore bancario italiano ed europeo è complessivamente solido e sta svolgendo tale ruolo senza esitazioni. Il massiccio rafforzamento patrimoniale degli ultimi quindici anni ha messo le banche europee in condizioni di fare fronte anche a situazioni complesse, come confermato dai risultati dell'ultimo stress test EBA, che ha messo gli istituti a confronto con uno scenario particolarmente severo.

Per il futuro, è però essenziale che si creino le condizioni per mantenere e rafforzare la capacità delle banche di affrontare le sfide globali che derivano dal contesto geopolitico, dall'evoluzione tecnologica e demografica e da tutti gli altri fattori che contribuiscono ad aumentare incertezza e complessità.

La definizione di un quadro normativo equilibrato è un elemento chiave.

In questo contesto, assume un ruolo centrale il quadro normativo, e in particolare la definizione di un impianto regolamentare che trovi un giusto equilibrio tra l'obiettivo essenziale della stabilità finanziaria e la necessità che le banche italiane ed europee possano offrire i propri servizi senza incontrare ostacoli o oneri non necessari e operando in condizione di parità competitiva rispetto alle altre giurisdizioni.

L'obiettivo è di razionalizzare e semplificare il quadro regolamentare.

Un elemento che contribuisce significativamente all'onerosità del quadro regolamentare bancario europeo è rappresentato dalla sua complessità. Le riforme introdotte a livello internazionale a valle della crisi finanziaria, accompagnate da iniziative avviate a livello europeo (ad esempio con riferimento ai crediti deteriorati), hanno dato luogo ad una crescita esponenziale della produzione normativa, oltre che alla stratificazione di diversi livelli di regolamentazione non sempre coerenti tra loro. Un intervento per razionalizzare e semplificare il quadro regolamentare bancario appare quindi necessario¹.

Riflessioni in tal senso sono state avviate da parte delle istituzioni politiche e dalle Autorità di settore italiane ed europee, dalle quali sono stati elaborati significativi contributi e avviate iniziative che mostrano l'importanza

associata al tema non solo dal mondo bancario ma anche dai regolatori e dalle Autorità di Vigilanza. Costoro infatti a loro volta si muovono in un contesto caratterizzato da grande e crescente complessità e beneficerebbero di un quadro regolamentare più semplice, chiaro e proporzionato e di processi di vigilanza più agili; il che consentirebbe a tutti – regolatori e regolati, vigilanti e vigilati – di concentrarsi su rischi e sfide principali.



¹Con specifico riferimento alla materia prudenziale, ciò trova riscontro anche nel mandato previsto nell'art. 518 quater CRR3 (Riesame del quadro per i requisiti prudenziali).

L'auspicio non è deregolamentare ma realizzare una maggiore efficienza del quadro delle regole.

Il presente documento contiene riflessioni e proposte elaborate dall'ABI al fine di contribuire al comune sforzo di migliorare l'efficienza del quadro regolamentare e, per questa via, la competitività delle banche e di conseguenza dell'economia italiana ed europea. Al riguardo, è importante sottolineare come l'obiettivo di un quadro regolamentare più semplice e proporzionato non vada inteso come tentativo di deregolamentazione ma come perseguimento di maggiore efficienza della regolamentazione, fermo restando l'obiettivo primario della stabilità finanziaria. In altri termini, l'intento è di migliorare l'efficienza del quadro limitando regole e vincoli a quanto effettivamente necessario per mantenere il livello di solidità raggiunto, eliminando incoerenze e duplicazioni e gli aggravii patrimoniali e operativi che non trovano (o non trovano più) giustificazione in problematiche concrete e attuali.

Questo richiede un approccio strutturato ed analitico.

In concreto, in prospettiva è opportuno agire per limitare la complessità delle norme in via di introduzione, facendo leva sull'esperienza passata ...

Il documento parte dall'analisi di alcuni aspetti di natura trasversale che rendono più complesso e oneroso l'adeguamento (indipendentemente dalla complessità intrinseca della materia regolata), nell'ottica di proporre, sulla base dell'esperienza passata, spunti di riflessione utili a limitare la complessità con riguardo a norme in

via di introduzione, atteso che il quadro regolamentare bancario non è ancora stabile ma numerosi provvedimenti sono tuttora allo studio o in fase di avvio. Sempre con carattere trasversale, vengono indicate alcune proposte metodologiche utili nella definizione dei possibili interventi.

... e sin da subito intervenire per ottimizzare la normativa vigente che presenta spazi di ottimizzazione.

Una seconda sezione del documento riguarda l'individuazione di alcune aree della normativa nelle quali si ravvisano spazi per possibili interventi di ottimizzazione.



Priorità per il settore bancario



Un settore bancario competitivo e resiliente rappresenta un prerequisito necessario per garantire la stabilità finanziaria e per sostenere e finanziare l'economia.



Creare le condizioni per mantenere e rafforzare la capacità delle banche di affrontare le sfide in corso è cruciale.



La definizione di un quadro normativo equilibrato è un elemento chiave.



L'auspicio non è deregolamentare ma realizzare una maggiore efficienza del quadro delle regole



L'obiettivo è di razionalizzare e semplificare il quadro regolamentare



In concreto, in prospettiva è opportuno agire per limitare la complessità delle norme in via di introduzione, facendo leva sull'esperienza passata ...



... e sin da subito intervenire per ottimizzare la normativa vigente che presenta spazi di ottimizzazione

2. Disparità regolamentari: impatto sulla competitività delle banche europee

Intervenire sulle disparità regolamentari fra giurisdizioni e attori economici è funzionale ad evitare effetti penalizzanti sulla competitività delle banche UE



È essenziale che il quadro regolamentare assicuri che le imprese, nel caso specifico, le banche europee e italiane operino in condizioni di parità competitiva con i concorrenti.

In un mercato aperto come quello europeo, tutelare la stabilità finanziaria non vuol dire solo assoggettare le banche a regole di vigilanza stringenti, ma anche favorire la robustezza degli intermediari attraverso la capacità di produrre reddito, che passa per la possibilità di offrire servizi a condizioni competitive e che è una precondizione affinché l'investimento nel capitale delle banche risulti attrattivo. Ciò è indispensabile per sostenere la patrimonializzazione necessaria alle banche per perseguire

strategie di crescita e offrire sempre maggiore supporto all'economia reale per affrontare la complessità delle già citate dinamiche evolutive.

È quindi indispensabile intervenire sulle disparità regolamentari che permangono sia fra giurisdizioni che fra i diversi attori economici, con effetti penalizzanti sulla competitività delle banche UE.


Ad esempio, nel campo della normativa prudenziale, le differenze tra le due sponde dell'Atlantico partono dal diverso perimetro di applicazione delle regole (più ampio in Europa rispetto agli USA, dove parte delle regole sono rivolte alle sole banche più grandi) e dalla presenza di requisiti

esclusivamente europei (es. MREL), si estrinsecano anche in una diversa declinazione nell'applicazione dell'impianto regolamentare e si accentuano nella diversa tempistica di introduzione delle norme più stringenti concordate a livello internazionale (il riferimento è in primis al pacchetto cosiddetto Basilea 3+).

Ne discende un quadro in cui le banche europee mostrano una minore redditività rispetto alle banche statunitensi, che si riflette in una minore attrattività per gli investitori, e di conseguenza quotazioni inferiori e minore raccolta di capitale per sostenere la crescita del credito ma anche in una minore quota di mercato nei segmenti più esposti alla concorrenza internazionale. Studi BCE² mostrano come le banche UE dopo il 2010 abbiano registrato rendimenti mediamente inferiori rispetto ai loro omologhi statunitensi. Lo stesso studio mostra l'effetto associato alla

diversa redditività in termini di valutazioni di mercato: nel periodo di osservazione (2014-2021), mentre le principali banche statunitensi quotavano in media sopra il valore contabile (rapporto Prezzo/Libro 1,53x), per le banche europee il rapporto era ampiamente sotto l'unità (circa 0,79x). Se ne deduce che un deficit di redditività strutturale può limitare la capacità delle banche dell'UE di raccogliere capitale e di conseguenza di competere a livello globale. Sebbene ovviamente il divario di redditività non sia spiegato esclusivamente dalle diverse regole e prassi di vigilanza, quanto detto sopra mostra **la necessità di intervenire per riequilibrare lo svantaggio a danno delle banche UE.**

Tra i motivi che spiegano la minore redditività, si può peraltro annoverare la minore (e in via di ulteriore riduzione) quota di mercato in segmenti come l'attività di banca di investimento e la presenza sui mercati dei capitali.



² ECB - Understanding the profitability gap between euro area and US banks (Occasional Paper 327, 2024)

Ancora, la valutazione del quadro complessivo non può prescindere dalla considerazione prospettica degli sviluppi in corso nelle altre giurisdizioni.

In particolare, gli Stati Uniti stanno adottando politiche regolamentari che mostrano un taglio decisamente orientato all'incentivo alla crescita.

L'impatto complessivo di 21 misure, già approvate – come le nuove norme relative al calcolo del requisito di leva finanziaria – o allo studio – tra cui l'attuazione del pacchetto Basilea 3+ (Basel 3 endgame) con obiettivo di neutralità di impatto - è stato stimato per le maggiori banche USA in una riduzione attesa del 14% del capitale di migliore qualità (CET1)³. A questa riduzione corrisponderebbe un potenziale incremento di 2,6 trilioni di dollari (circa 2,2 trilioni di euro) del volume del credito e dell'attività di servizi di investimento. Per avere un'idea dell'ordine di grandezza, si consideri che l'intero volume di credito delle banche italiane al settore privato (famiglie e imprese non finanziarie) e al settore pubblico ammonta a circa 1,6 trilioni di euro.

L'applicazione del medesimo approccio indica anche per le maggiori banche UK la previsione di una riduzione dei requisiti patrimoniali, a cui fa da contraltare l'incremento subito dalle banche europee per effetto dell'applicazione del Regolamento CRR3.

Con riferimento al Regno Unito, la politica di riduzione degli obiettivi di patrimonializzazione

delle banche è stata ufficializzata dalla Bank of England con il Financial Stability Report del dicembre 2025, in cui è stato fissato il nuovo obiettivo di capitale primario di classe 1 (Tier 1) al 13% degli attivi ponderati per il rischio (rispetto al precedente 14%), corrispondente a un coefficiente di circa l'11% di CET1.

Mentre si darà conto nel prosieguo di specifici interventi normativi necessari a ripristinare la parità competitiva in determinati mercati o settori - o evitare di comprometterla -, in generale è essenziale che il profilo della competitività sia tenuto in adeguata considerazione al momento della definizione delle nuove norme, per le quali è **indispensabile una realistica analisi di impatto con la dimostrazione dell'effettiva necessità di eventuali regole che non trovino corrispondenza nelle altre giurisdizioni.**



³ Le stime riportate sono di Alvarez & Marsal e sono tratte dal rapporto "Bank deregulation primer - US-led bank deregulation wave begins under Trump administration" (ottobre 2025).

Favorire la competitività



È essenziale che il quadro regolamentare assicuri che le banche europee e italiane operino in condizioni di parità competitiva con i concorrenti.



È quindi indispensabile intervenire sulle disparità regolamentari che permangono sia fra giurisdizioni che fra i diversi attori economici, per riequilibrare.



Gli Stati Uniti stanno adottando politiche regolamentari che mostrano un taglio decisamente orientato all'incentivo alla crescita, e anche per le maggiori banche UK l'aspettativa è per una riduzione dei requisiti patrimoniali, a cui fa da contraltare l'incremento subito dalle banche europee per effetto dell'applicazione del Regolamento CRR3.



Il profilo della competitività deve essere tenuto in adeguata considerazione al momento della definizione delle nuove norme, con una realistica analisi di impatto che dimostri l'effettiva necessità di eventuali regole che non trovino corrispondenza nelle altre giurisdizioni.

3. Approccio strutturato per semplificare il quadro regolamentare

Per ridurre la complessità del quadro regolamentare, occorre prendere spunto dall'esperienza passata introducendo correttivi alla fase del disegno e dell'adozione delle norme, e adottare un approccio strutturato per la semplificazione delle norme esistenti



Importante identificare le problematiche ricorrenti in fase di disegno e adozione delle norme.

L'esperienza ha mostrato come, oltre agli aspetti idiosincratici dei singoli provvedimenti, molto spesso un significativo contributo alla complessità e onerosità di implementazione per le banche derivi da problematiche ricorrenti legate al processo di adozione delle norme o al loro disegno. Sarebbe quindi auspicabile, con riferimento alle norme in via di introduzione ma anche alle future riforme allo studio, tenere conto di questi aspetti per evitare che l'applicazione di nuove regole si traduca in una ingiustificata onerosità di implementazione da parte delle banche.

Al riguardo, si evidenziano in particolare le casistiche di seguito richiamate. Resta imprescindibile, in ogni caso, il ruolo di una affidabile e completa analisi di impatto, che tenga in debita considerazione le indicazioni dei destinatari delle norme.

Evitare l'applicazione di nuove norme prima della definizione del quadro ad esse associato, per scongiurare incertezza nelle regole e soluzioni transitorie.

Si sono verificati casi - in primis il recente pacchetto bancario - in cui è stata richiesta l'applicazione di importanti riforme del quadro regolamentare prima che venissero definite le norme attuative previste. L'applicazione di nuove regole senza che il relativo quadro normativo

sia completo comporta per le banche la necessità di avviare l'implementazione in un contesto di incertezza normativa, di mantenere soluzioni transitorie e poi di implementare gli elementi successivi man mano che vengono a definizione, con tempistiche incerte e soprattutto senza avere la possibilità di prevedere e gestire i relativi impatti (organizzativi e talvolta economici). Appare pertanto evidente che l'obiettivo di migliorare l'efficienza della regolamentazione implica che non si richieda l'applicazione di nuove norme prima della definizione del quadro ad esse associato.

Assicurare coerenza tra le varie fonti normative, sia che agiscano sulla stessa materia ...

- Ciò consentirebbe anche di assicurare il necessario coordinamento tra le varie fonti regolamentari sulla stessa materia, e possibilmente la definizione di un quadro che risulti razionale nel suo complesso.

... sia che, pur disciplinando materie diverse, presentino aree di sovrapposizione.

Per evitare complessità e oneri non necessari andrebbe sempre garantito il coordinamento non solo tra i diversi livelli regolamentari sulla stessa materia, ma anche tra atti legislativi/regolamentari su materie diverse ma che trovano aree di sovrapposizione (es. DORA e preesistenti normative di vigilanza).

Garantire certezza nei tempi.

Nella pratica, si osserva inoltre che la produzione di ulteriori documenti e specifiche (guide, aspettative di vigilanza, buone prassi, Q&A, ecc.) spesso contribuisce a complicare maggiormente il quadro, in quanto la pubblicazione avviene in momenti successivi all'implementazione e quindi vi è la necessità di interventi di modifica con tempi incerti e imprevedibili.



Assicurare che le norme attuative non vadano oltre quanto previsto nella normativa primaria.

L'articolato schema di fonti normative riconducibile alla procedura Lamfalussy determina profili di complessità caratteristici del quadro regolamentare europeo, rendendo più onerosa la riconciliazione e contestuale applicazione di tutte le regole di varia origine – complessità particolarmente evidente per le banche di minore dimensione.

Inoltre, frequentemente le norme attuative e gli altri strumenti, nello specificare e dettagliare le previsioni normative, non si limitano ad esplicitare quanto contenuto nella normativa primaria ma introducono elementi aggiuntivi e non prevedibili, rendendo difficile gestire adeguatamente i relativi impatti (organizzativi e talvolta economici). Più in generale, sotto il profilo della chiarezza, spesso nella pratica risulta difficile distinguere gli effetti di norme vere e proprie da quelli di guide, aspettative di vigilanza, buone prassi e altri strumenti, che in principio dovrebbero fornire alle banche possibili esempi di corretta implementazione, ma di fatto operano come standard di riferimento da cui le banche difficilmente si possono discostare. È pertanto essenziale che la natura di tali provvedimenti/documenti sia chiarita in modo preciso e che in ogni caso le indicazioni in essi contenute non risultino più prescrittive rispetto a quanto previsto dalle norme cogenti.

Garantire tempistiche di implementazione adeguate.

Spesso le date di applicazione dei provvedimenti non appaiono coerenti con i tempi necessari per una implementazione ordinata. Nella definizione delle tempistiche di applicazione delle nuove normative, si dovrebbe tenere conto degli adempimenti ad esse direttamente connessi, ma anche della concomitante applicazione di altre riforme o comunque della presenza di impegni (es. stress test) che impongono un carico organizzativo. In caso di norme che richiedono uno sforzo organizzativo o un impatto economico notevole, è necessario che le tempistiche di implementazione prevista siano fissate considerando anche la necessità delle banche di pianificare in anticipo le risorse umane e finanziarie. Più in generale, la disponibilità di tempi adeguati per analizzare le norme, chiarire eventuali incertezze interpretative, pianificare gli interventi, formare adeguatamente le risorse interne e/o reperire all'esterno le professionalità necessarie è una leva fondamentale per ridurre la complessità e onerosità di implementazione.

Evitare di anticipare le tempistiche previste dalla normativa primaria.


Peraltro, le problematiche legate alle tempistiche possono essere esacerbate dal fatto che l'applicazione delle norme viene talvolta anticipata attraverso richieste di vigilanza (es. indagini sullo "stato di preparazione" che di fatto implicano l'anticipo dell'implementazione, ad hoc data collection per anticipare segnalazioni armonizzate). Talvolta si determinano anche

situazioni di incertezza a seguito della durata dell'iter di approvazione dei provvedimenti, per cui intercorrono molti mesi o anche anni tra la pubblicazione delle bozze/proposte e la definizione delle norme finali. È essenziale evitare ambiguità rispetto all'aspettativa che le banche debbano avviare gli adeguamenti sulla base di meri documenti di consultazione o di richieste che anticipano norme non ancora applicabili.

Sarebbe inoltre utile, per migliorare la comprensibilità delle norme, che venisse assicurata la pubblicazione immediata delle nuove versioni integrate relative alle normative che vengono modificate (il riferimento in particolare è a Regolamenti e Direttive). Molti di questi aspetti sono richiamati nelle Conclusioni del Consiglio (ECOFIN) del 12 dicembre 2025, che evidenziano principi essenziali per la semplificazione della regolamentazione

unionale dei servizi finanziari.

Alla luce di quanto detto, è essenziale assicurare una effettiva implementazione degli impegni e delle dichiarazioni delle istituzioni, anche attraverso un regolare ed efficace coinvolgimento degli stakeholders nella definizione delle politiche e delle decisioni in materia di semplificazione.



Ridurre la complessità



Evitare l'applicazione di nuove norme prima della definizione del quadro ad esse associato, per scongiurare incertezza nelle regole e soluzioni transitorie.



Assicurare coerenza tra le varie fonti normative, sia che agiscano sulla stessa materia ...



... sia che, pur disciplinando materie diverse, presentino aree di sovrapposizione.



Garantire certezza nei tempi.



Assicurare che le norme attuative non vadano oltre quanto previsto nella normativa primaria.



Garantire tempistiche di implementazione adeguate ed evitare di anticipare le tempistiche previste dalla normativa primaria.



Assicurare regolare ed efficace coinvolgimento degli stakeholders nella definizione delle politiche e delle decisioni in materia di semplificazione.

Efficaci interventi di semplificazione del quadro normativo dovrebbero essere condotti rispettando alcuni principi base.

Oltre a quanto detto, che fa riferimento alla fase di produzione delle norme, appare utile formulare talune osservazioni di carattere metodologico relative ad un approccio efficace alla semplificazione normativa. Il miglioramento dell'efficienza del quadro regolamentare esistente richiede infatti uno sforzo imponente di analisi del complesso di norme e altri documenti e di identificazione delle modifiche in grado di apportare un effettivo beneficio in termini di semplificazione senza compromettere l'efficacia delle regole in termini di stabilità finanziaria. Pertanto, prima di entrare nella segnalazione di specifiche aree tematiche per le quali si ritiene necessario un intervento, si riportano di seguito alcuni suggerimenti di natura pratica relativi ad approcci di semplificazione replicabili con riferimento a varie normative.

In primis, verificare e garantire il coordinamento dei diversi livelli normativi, auspicabilmente consolidando le fonti sulle stesse tematiche.

Un passaggio imprescindibile nel processo di razionalizzazione e semplificazione è la verifica del coordinamento tra i diversi livelli regolamentari sulla stessa materia, e tra atti legislativi/regolamentari su materie diverse ma interrelate, insieme alla riduzione della numerosità dei riferimenti normativi attraverso il consolidamento delle fonti sulla stessa materia.

Assicurare analisi di impatto delle proposte di semplificazione.

In ogni caso, prima di avviare modifiche in ottica di semplificazione, è essenziale analizzare l'impatto degli interventi ipotizzati, per assicurare che l'adeguamento alle misure "semplificate" non finisca per comportare oneri che superano il risparmio conseguibile. Ciò è particolarmente importante nel caso di interventi mirati, i quali non comportano l'integrale eliminazione di adempimenti o processi, bensì prevedono un affinamento dell'esistente. Infatti, in questi casi bisogna considerare non solo il possibile impatto positivo (ovvero il risparmio) a regime, ma anche il costo di implementazione della modifica allo studio. Come corollario a quanto detto, in generale appare preferibile procedere con interventi di cancellazione piuttosto che di modifiche con conseguenti necessità di interventi di adeguamento. Più in generale, il coinvolgimento dell'industria risulta necessario per riflettere sul complesso degli effetti delle proposte ed evitare il rischio che iniziative, che possano astrattamente qualificarsi come semplificazioni, siano poi foriere di aggravii di altra natura (es. proposte apparentemente inquadabili come semplificazioni che possano tradursi in incrementi dei requisiti patrimoniali e di conseguenza rappresentare un freno invece che un volano per la competitività).

Garantire la chiarezza delle norme.

Funzionale alla semplicità è la chiarezza delle norme, che si avvantaggerebbe di alcuni strumenti, come ad esempio la chiara spiegazione, nei testi di Livello 1 e 2, di come si deve intendere declinata l'applicazione dei criteri di proporzionalità (ad es. specifiche parti/disposizioni dedicate ad approcci metodologici o enucleazione esplicita delle aspettative applicabili alle istituzioni piccole e non complesse o più in generale in base alle caratteristiche della banca e al livello di esposizione ai singoli rischi).

Favorire la disponibilità dei testi con formato digitale compatibile con l'elaborazione automatizzata.

Alla luce degli sviluppi delle tecnologie informatiche, avviare progetti volti a rendere disponibili i testi normativi in formato digitale compatibile con l'elaborazione automatizzata (machine readable) sarebbe utile a ridurre l'onere per gli operatori legato alla ricostruzione del complesso dei provvedimenti di varia fonte e livello su una data materia. Peraltro, in fase di produzione della normativa e di prima applicazione da parte delle banche, consentirebbe di verificare più agevolmente l'interazione con altre norme.

Laddove possibile evitando di chiedere alle singole banche adempimenti che possono essere gestiti in modo accentrato.

Ancora, tenuto conto che talvolta la normativa prevede da parte della banca lo svolgimento di verifiche o approfondimenti su elementi o soggetti esterni, si potrebbe prevedere la possibilità che tali adempimenti siano eseguiti in modo accentrato, evitando che tutte le banche debbano adempiere autonomamente sostenendo il relativo costo.



Semplificare il quadro normativo



Verificare e garantire il coordinamento dei diversi livelli normativi, auspicabilmente consolidando le fonti sulle stesse normative.



Assicurare analisi di impatto delle proposte di semplificazione.



Garantire la chiarezza delle norme.



Favorire la disponibilità dei testi con formato digitale compatibile con l'elaborazione automatizzata.



Laddove possibile evitare di chiedere alle singole banche adempimenti che possono essere gestiti in modo accentrato.

4. Verso regole chiare e proporzionate per le banche

In specifiche aree della regolamentazione sono opportuni interventi di semplificazione del quadro normativo, di tutela della competitività delle banche, di rimozione di svantaggi competitivi e di proporzionalità



ABI, con il supporto delle banche, ha censito diversi aspetti specifici sui quali si reputano opportuni interventi di ottimizzazione del quadro normativo, in ottica di semplificazione, di tutela della competitività delle banche, di rimozione di svantaggi competitivi e di proporzionalità.

Alla luce di quanto detto finora, l'ABI ha identificato una serie di aspetti del quadro regolamentare sui quali appare opportuno un intervento che potrebbe dispiegare effetti positivi in termini di miglioramento della competitività delle banche, attraverso la diretta rimozione di previsioni particolarmente penalizzanti – o che pongono le banche italiane o europee in condizioni di disallineamento competitivo – oppure attraverso la maggiore efficienza

generata attraverso la semplificazione e razionalizzazione della normativa.

L'Associazione ha elaborato una analisi di dettaglio identificando una serie di proposte, con valenza strategica o con benefici attesi di carattere operativo, la cui ratio risiede in uno o più dei seguenti obiettivi: semplificazione normativa, miglioramento della competitività, eliminazione di goldplating rispetto agli standard internazionali, declinazione del principio di proporzionalità.

In particolare, oltre ai profili di carattere trasversale già delineati in precedenza, spazi di efficientamento particolarmente significativi sono emersi con riferimento alle seguenti aree:

- 1.Vigilanza & Resolution**
- 2.Credito e mercati dei capitali**
- 3.Digitalizzazione, ICT e Sicurezza Informatica**
- 4.Sistemi di pagamento**
- 5.Legale e Governance**
- 6.ESG**
- 7.Reporting**

Si sintetizzano di seguito alcuni tratti generali e richieste essenziali relativi a ciascuna delle suddette aree tematiche.

4.1 Vigilanza & Resolution

La citata esigenza di un quadro regolamentare più semplice, efficiente e flessibile trova ampia manifestazione nel contesto della materia prudenziale e più in generale delle norme e delle prassi relative alla vigilanza e alla risoluzione. In questo ambito, infatti, a seguito della proliferazione di norme - su più livelli regolamentari e non sempre coordinati tra loro - si riscontrano molte delle problematiche citate in precedenza.

Una maggiore efficienza e una riduzione della complessità passano, tra le altre cose, attraverso:

- **una razionalizzazione del disegno complessivo, con particolare riferimento al quadro macroprudenziale**, assicurando la coerenza dell'impianto e la chiarezza dei ruoli di ciascuno strumento, nonché dei poteri attribuiti a ciascuna Autorità, evitando onerose duplicazioni tra i requisiti e penalizzazioni competitive come quelle che deriverebbero da un incremento dei requisiti patrimoniali, tenuto conto che le stesse autorità reputano più che adeguato

l'attuale livello di patrimonializzazione delle banche. Occorre in particolare intervenire sugli aspetti di inefficienza osservati nell'esperienza di questi anni, ovvero la limitata utilizzabilità effettiva delle riserve, legata tra le altre cose anche alla scarsa prevedibilità dei requisiti, per il modo in cui sono stati interpretati dalle diverse autorità macroprudenziali.

In altre parole, il quadro dovrebbe essere semplificato, specificando chiaramente il ruolo e le condizioni per l'applicazione delle varie riserve (e altre misure), evitando sovrapposizioni e considerando il quadro prudenziale nel suo complesso (cioè considerando anche le possibili sovrapposizioni con i requisiti microprudenziali). È inoltre necessario intervenire sui fattori che ostacolano la reale utilizzabilità delle riserve, ed in particolare l'incertezza (intervenendo su aspetti come la prevedibilità dei requisiti e il ripristino delle riserve) e gli impatti reputazionali. In ogni caso, dovrebbero essere evitate soluzioni che comportano un aumento dei requisiti di capitale, non necessari alla luce della solida posizione patrimoniale delle banche europee. Con particolare riferimento alle norme microprudenziali, le disposizioni transitorie relative all'output floor - ad esempio quelle relative ai mutui e ai prestiti alle imprese senza rating esterni - dovrebbero essere rese permanenti ed estese anche alle banche che utilizzano l'approccio standardizzato per il calcolo dei requisiti patrimoniali

- **l'intervento su alcune specifiche misure che hanno riflessi in termini di competitività (come il trattamento degli**

impegni, la definizione di trade finance e la nuova disciplina sulla valutazione immobiliare).

Quest'ultimo aspetto si riferisce alla nuova definizione di "valore dell'immobile", che secondo il CRR3 andrebbe stimato partendo dal valore di mercato e considerando la sua "sostenibilità" per l'intera durata del prestito. Tale definizione non è supportata da standard internazionali di valutazione e crea complessità, incertezza e divergenze a livello di interpretazioni tra i paesi. La valutazione degli immobili a fini prudenziali dovrebbe invece essere collegata a "basi di valore" riconosciute a livello internazionale come il "valore di mercato" e il "valore di prestito ipotecario". Per quanto riguarda il trade finance, la definizione del CRR3 dovrebbe essere modificata per evitare ambiguità sul fatto che, in coerenza con la sostanza economica e la prassi di mercato, l'ambito di applicazione include anche contratti di durata superiore a 12 mesi. Inoltre, alcuni aspetti del quadro regolamentare relativo ai fattori di conversione creditizia (applicati alle esposizioni connesse agli elementi fuori bilancio sotto forma di impegni) dovrebbero essere rivisti, a partire dal floor posto pari a zero per la stima dei modelli interni, che dà luogo a una sovrastima ingiustificata delle esposizioni. Sempre per quanto riguarda il quadro di riferimento del rischio di credito, sarebbe opportuno un riesame generale del trattamento delle esposizioni in strumenti di capitale, oggetto di un forte inasprimento nel CRR3. Una rivalutazione di tale trattamento sarebbe coerente con gli obiettivi di policy relativi al sostegno degli investimenti a lungo termine e del finanziamento alle piccole e medie imprese

• una effettiva libertà di circolazione del capitale e della liquidità all'interno dei gruppi bancari anche transfrontalieri.

Ostacoli alla libera circolazione tra Paesi potrebbero sorgere, tra l'altro, a causa delle discrezionalità nazionali ancora presenti nel framework delle grandi esposizioni. Inoltre, per consentire la circolazione della liquidità nei gruppi transfrontalieri, sarebbe essenziale un'applicazione più frequente dei cosiddetti "liquidity waivers" (esenzione dall'applicazione a livello individuale per i soggetti appartenenti a gruppi bancari), previsti nel CRR previa autorizzazione delle autorità di vigilanza. Affrontare tali aspetti favorirebbe una gestione più efficace del rischio a livello di gruppo bancario e allineerebbe meglio il quadro normativo con gli obiettivi dell'Unione Bancaria e del Mercato Unico

• semplificazioni in alcuni ambiti dove le attuali previsioni determinano adempimenti non necessari (es. due diligence sui rating esterni).

La richiesta che le banche valutino i rating esterni utilizzati ai fini del trattamento del rischio di credito rappresenta un esempio di onere di conformità che non appare giustificato da un rischio corrispondente, dato che, nell'UE, le agenzie di rating sono soggette a regole specifiche. In ogni caso, qualora si ritenesse necessaria un'ulteriore verifica esterna, questa potrebbe essere svolta in modo più efficiente in forma accentrata dalle autorità piuttosto che essere richiesta a ogni singola banca

• una semplificazione dei processi di vigilanza e delle richieste di dati e informazioni delle Autorità di vigilanza

e risoluzione. Oltre agli aspetti relativi alle segnalazioni e alle richieste di dati, trattati di seguito nella sezione dedicata, qui si fa riferimento, tra l'altro, alla possibilità di semplificare e rendere più focalizzati sul rischio i processi di vigilanza (ad esempio stress test, autorizzazioni, indagini), in stretto dialogo con il settore, per garantire che le modifiche riducano effettivamente l'onere operativo. Una maggiore trasparenza sulle metodologie e sui risultati delle attività di vigilanza sarebbe inoltre molto utile per un dialogo di vigilanza efficace

- **una concreta applicazione del principio di proporzionalità, che veda una chiara declinazione delle regole applicabili,** che tenga conto delle dimensioni e della complessità dell'intermediario, ma più in generale sia inteso come adozione di misure commisurate ai rischi effettivi (indipendentemente dalla taglia della banca)

- **Altri ambiti molto importanti da attenzionare in materia prudenziale sono rappresentati da: rischio operativo,** rispetto al quale l'auspicio è che procedano i lavori per una maggiore considerazione delle assicurazioni, al fine di migliorare la sensibilità al rischio del quadro regolamentare; rischio di tasso di interesse nel portafoglio bancario (IRRBB), per il quale il quadro normativo dell'UE è molto più rigoroso rispetto agli standard di Basilea e alle altre maggiori giurisdizioni, in particolare gli Stati Uniti. Per quanto riguarda il quadro IRRBB, ricordando che quegli elementi aggiuntivi che non trovano corrispondenza in altre giurisdizioni (come il cosiddetto "supervisory outlier test" nella prospettiva del margine di interesse, nonché la

valutazione del rischio di differenziali creditizi nel portafoglio bancario) sono stati introdotti senza una adeguata analisi di impatto, è essenziale evitare ulteriori inasprimenti (attraverso modifiche agli shock di vigilanza) che amplierebbero ulteriormente il divario competitivo a sfavore delle banche europee, senza alcuna giustificazione economica.

4.2 Credito e mercati dei capitali

L'articolata disciplina dei prodotti e dei mercati bancari e finanziari, caratterizzata dalla coesistenza delle regole armonizzate europee e delle discipline nazionali (legate anche alle specificità dei prodotti e delle prassi di mercato di ciascun Paese) presenta molti spazi di efficientamento, che riguardano tra l'altro:

- la realizzazione di un effettivo **mercato unico europeo dei capitali**, che consenta l'efficace allocazione del risparmio europeo per la crescita, ma che veda anche una riduzione degli adempimenti dei partecipanti al mercato e degli oneri connessi al collocamento dei prodotti e alla prestazione dei servizi di investimento
- lo strumento delle **cartolarizzazioni**, di cruciale importanza per la competitività delle banche europee, per cui è essenziale che l'avviata revisione della disciplina ne consenta un effettivo rilancio
- **l'introduzione di European Secured Notes (ESN)** - titoli emessi dalle banche garantiti da prestiti alle PMI - come strumento di finanziamento aggiuntivo per aumentare la flessibilità nelle strategie di finanziamento

delle banche e migliorare le condizioni di finanziamento per le piccole e medie imprese

- semplificare e razionalizzare il quadro normativo per la gestione collettiva del risparmio
- eliminare l'obbligo di segnalazione per i derivati Over-the-counter (OTC) e i derivati negoziati in borsa (ETD) ai sensi del Regolamento sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR)
- evitare di aumentare la granularità delle segnalazioni al solo scopo di allineare il MiFIR al Regolamento europeo sulle infrastrutture di mercato (EMIR) ed evitare di modificare il formato da Extensible Markup Language (XML) a JavaScript Object Notation (JSON)
- a livello nazionale, un efficientamento delle regole riguardanti l'iscrizione, il rinnovo e la cancellazione delle garanzie ipotecarie.

4.3 Digitalizzazione, ICT e Sicurezza Informatica

Lo stadio di avanzamento della digitalizzazione nel campo dei processi e dei servizi bancari, inclusa la diffusione dell'intelligenza artificiale, rappresentano evidentemente per le banche opportunità ma anche l'insorgere di "nuovi" rischi, enfatizzati peraltro dalla complessità dello scenario geopolitico.

In questo contesto così sfidante, la competitività delle banche è essenziale per

assicurare che il mondo produttivo europeo possa contare sulle risorse finanziarie necessarie a integrare pienamente il progresso tecnologico e mantenersi a sua volta competitivo e all'altezza delle sfide del presente, in un quadro di autonomia strategica europea.

Con riferimento ai servizi finanziari, un punto di particolare attenzione è sicuramente rappresentato dalla proposta legislativa su **Financial Data Access (FIDA)**, che consentirebbe il libero accesso ai dati del settore finanziario europeo ad operatori esterni come l'oligopolio delle big tech (che hanno già una posizione dominante nel campo dei dati individuali e aziendali), senza garantire reciprocità e remunerazione degli investimenti delle banche, ponendo queste ultime in una ingiustificata situazione di enorme svantaggio competitivo. La proposta peraltro non appare supportata da studi di impatto che dimostrino un valore aggiunto per la clientela in relazione all'esistenza di una effettiva domanda di mercato in tal senso, mancando quindi di uno dei presupposti fondamentali che dovrebbero giustificare un intervento legislativo.

Oltre a quanto già detto riguardo alla proposta FIDA, ampliando il campo di osservazione, nell'ambito di normative attinenti al mondo ICT, benefici significativi sotto il profilo della chiarezza e della semplificazione potrebbero derivare, tra le altre cose, da precisazioni e migliori specificazioni dell'ambito di applicazione e degli adempimenti connessi al **regolamento sulla resilienza operativa (DORA)** nonché dal suo puntuale coordinamento con altre

norme e obblighi simili (ad es. con riferimento alle segnalazioni su incidenti e attacchi informatici).

La certezza giuridica ai sensi dell'**AI Act** (Regolamento (UE) 2024/1689 che stabilisce norme armonizzate in materia di intelligenza artificiale) sarebbe rafforzata da definizioni più chiare di "sistema IA" e dei ruoli chiave come "fornitore" e "deployer", oltre che da aggiornamenti periodici delle pratiche considerate. I meccanismi di revisione delle pratiche di IA ad alto rischio e vietate dovrebbero essere più dinamici, consentendo rivalutazioni periodiche o a seguito di eventi. Un quadro più chiaro e adattabile ridurrebbe l'incertezza e incentiverebbe un investimento responsabile nell'IA.

4.4 Sistemi di pagamento

Con riferimento al campo dei pagamenti, vengono in rilievo in particolare:

- sotto il profilo della competitività, la necessità che il nuovo **quadro normativo europeo sui servizi di pagamento** ormai in via di definizione (**PSR e PSD3**) preveda una corretta remunerazione degli ingenti investimenti infrastrutturali a cui le banche sono chiamate e che – anche grazie a indicazioni di dettaglio che potranno intervenire con la normativa secondaria – si preveda una appropriata definizione e disciplina delle ipotesi di frode, a partire dalla corretta allocazione delle responsabilità in capo a tutti gli operatori coinvolti nella catena dei pagamenti, inclusi gli operatori telefonici e le grandi

piattaforme online. Una responsabilità sostanzialmente oggettiva in capo alle sole banche comporterebbe un disincentivo alla prevenzione delle frodi da parte degli operatori e degli stessi pagatori, con il risultato di abbassare il livello di sicurezza e fiducia nei sistemi di pagamento. Allocazione dei rischi e remunerazione degli investimenti corrette rappresentano un presupposto indispensabile per la competitività dell'industria dei pagamenti europei anche in termini di capacità di sostenere gli investimenti necessari a progredire nell'innovazione dei servizi offerti

- sotto il profilo della semplificazione, si rilevano spazi per interventi in diversi ambiti, che hanno ad oggetto in particolare i **bonifici istantanei**, la necessità di coordinamento tra le diverse normative rilevanti in materia di pagamenti nonché l'aggiornamento di alcune regole nazionali (che attengono ai pagamenti elettronici a mezzo carte di pagamento) ai fini di un corretto allineamento con le regole europee

- Inoltre, ai sensi del Regolamento sui pagamenti istantanei (IPR) e della proposta di Regolamento sui servizi di pagamento (PSR), ai prestatori di servizi di pagamento (PSP) dovrebbe essere concessa la flessibilità di decidere, in base al rischio di frode, di differenziare i limiti per i trasferimenti istantanei e ordinari, applicare periodi di cooling-off e decidere su impostazioni predefinite e canali di offerta. Dato il regime SEPA (SEPA Credit Transfers, SCT Inst), tali misure di salvaguardia sono essenziali per mitigare il rischio di frodi e preservare la fiducia

• Infine, è necessaria una revisione mirata della **Direttiva sui conti di pagamento (PAD)** per affrontare la persistente complessità operativa nel trasferimento di servizi di pagamento, come la gestione dei mandati di addebito diretto e delle transazioni in sospeso, la relazione tra trasferimenti di saldo e chiusura del conto, e una definizione più robusta e inequivocabile dei bonifici ricorrenti in entrata.

Resta naturalmente centrale il tema della forma che prenderà il progetto di **Euro digitale** che integrerà gli attuali strumenti elettronici di pagamento.

È apprezzabile il potenziale ruolo di rafforzamento dell'economia e dell'autonomia della UE, come antitesi al riciclaggio e ai monopoli delle Big Tech e dei fornitori di servizi di pagamento extra UE. Tuttavia, l'effettiva realizzazione dovrà evitare effetti negativi sulla stabilità finanziaria e lo spiazzamento delle banche nel mercato dei servizi di pagamento; l'euro digitale dovrà essere strumento innovativo, che lasci spazio alla costruzione di servizi a valore aggiunto da parte delle banche. E a questo proposito bisognerà riflettere adeguatamente sulle modalità del suo utilizzo "offline", anche inserendole pienamente nel quadro volto a contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

4.5 Legale e Governance

Le banche sono soggette a un corposo quadro di regole volte ad assicurare la certezza dei rapporti contrattuali e delle transazioni in un'ottica di tutela dei diritti dei clienti e di stabilità del settore bancario

e finanziario (il riferimento è ad esempio alle norme relative alla trasparenza delle condizioni contrattuali e alla tutela dei dati personali). Non è secondario il ruolo delle banche come presidio di legalità, assicurando il rispetto della normativa di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nonché il rispetto delle sanzioni internazionali.

Tali finalità sono assolutamente condivisibili e appare pertanto indiscutibile la necessità di mantenere un robusto quadro regolamentare al riguardo.

Tuttavia, si tratta di norme cui la banca deve assicurare la conformità che spesso si sono stratificate nel tempo, in alcuni casi in mancanza di una sistematizzazione tra le normative nazionali e quelle europee che si sono succedute nel tempo. In presenza, inoltre, di adempimenti in parte delineatisi in fasi storiche in cui la digitalizzazione era meno avanzata, vi sono significative opportunità di ottimizzazione degli oneri e di efficientamento attraverso semplificazioni e razionalizzazioni procedurali, migliore utilizzo e gestione delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie, armonizzazione delle regole nazionali rispetto alle richieste europee.

4.6 ESG

Nella scorsa legislatura è stato fatto uno sforzo notevole per trasferire obiettivi e strategie del processo di transizione verso un'economia più sostenibile in un quadro normativo complessivo e trasversale all'intero mondo produttivo. È ora in corso un ripensamento complessivo della strategia,

con una razionalizzazione e semplificazione delle regole e degli adempimenti (come quelli connessi alla rendicontazione), da un lato, e un approfondimento sulle misure appropriate per rappresentare incentivi concreti al finanziamento della transizione, tanto sul fronte del credito, quanto del mercato dei capitali.

Per quanto riguarda l'aspetto regolamentare, è fondamentale che si assicuri la coerenza **tra le regole e le aspettative di vigilanza applicate alle banche**, con riferimento alle attività detenute e alla gestione dei rischi, e **l'effettiva disponibilità di informazioni sulle imprese** (ambito nel quale un intervento fattibile nel breve periodo e di grande importanza sarebbe la messa a disposizione del mondo bancario delle banche dati amministrative già disponibili).

Allo stesso modo, l'obbligo di informativa a livello di entità (c.d. "Principal Adverse Impact statement") previsto dal **Regolamento relativo all'informativa sulla finanza sostenibile (SFDR)** dovrebbe essere eliminato, dato lo sforzo eccessivo richiesto per raccogliere dati aggregati nonostante la limitata utilità di tale informativa per i clienti. La proposta di revisione dell'SFDR da parte della Commissione europea si muove nella giusta direzione di semplificare il quadro normativo sull'informativa sulla finanza sostenibile.

4.7 Reporting

Con riferimento al tema della semplificazione e riduzione di oneri amministrativi viene in rilievo la mole delle segnalazioni e delle varie richieste informative, in forma più

o meno strutturata e ricorrente, ricevute frequentemente dalle banche. Questa rappresenta sicuramente un'area in cui delle razionalizzazioni sono possibili e le Autorità stanno già lavorando a tal fine. Al di là di specifici interventi, possono valere alcune considerazioni trasversali. Ad esempio, si potrebbe prevedere di richiedere, ove possibile, segnalazioni solo a livello consolidato invece che anche individuale, e di tarare le richieste in modo proporzionato al profilo di rischio della banca.

Inoltre, oltre alle segnalazioni e richieste di fornitura di dati (come detto già all'attenzione come oggetto di iniziative di riduzione oneri), sarebbe opportuno rivalutare anche la necessità, ampiezza e possibili aree di sovrapposizione dei molti rapporti, relazioni, piani che le banche sono tenute a produrre (ICAAP, ILAAP, Recovery Plan, Funding Plan, ...).

Per le richieste non strutturate - di cui si osserva una crescita elevata e il cui utilizzo andrebbe in generale limitato - è importante che la struttura dei template e dei controlli sia condivisa preventivamente con le banche (per evitare inefficienze in sede di compilazione), e che si prevedano scadenze appropriate per la consegna (anche tenuto conto della sovrapposizione temporale con altre richieste e adempimenti, ad es. la nota concentrazione delle richieste nel primo trimestre dell'anno).

Punti chiave per area regolamentare



Vigilanza & Resolution

- Razionalizzazione del quadro complessivo, con particolare riferimento al quadro macroprudenziale.
- Interventi a favore della competitività (es. su trattamento degli impegni; definizione di trade finance; nuova disciplina sulla valutazione immobiliare).
- Libertà di circolazione del capitale e della liquidità all'interno dei gruppi bancari anche transfrontalieri.
- Semplificazione adempimenti non necessari (es. due diligence sui rating esterni).
- Semplificazione processi e richieste di dati e informazioni.
- Applicazione concreta del principio di proporzionalità.



Credito e mercati dei capitali

- Realizzazione di un effettivo mercato unico europeo dei capitali.
- Ritiro o rivalutazione della proposta legislativa su Financial Data Access (FIDA).
- Rilancio dello strumento delle cartolarizzazioni.
- Efficientamento delle regole riguardanti l'iscrizione, il rinnovo e la cancellazione delle garanzie ipotecarie (a livello nazionale).



Digitalizzazione, ICT e Sicurezza Informatica

- Precisazioni e migliori specificazioni dell'ambito di applicazione e degli adempimenti connessi al regolamento sulla resilienza operativa (DORA).
- Puntuale coordinamento framework DORA con altre norme e obblighi simili (ad es. con riferimento alle segnalazioni su incidenti e attacchi informatici).



Sistemi di pagamento

- Necessità che il nuovo quadro normativo europeo sui servizi di pagamento in via di definizione (PSR e PSD3) preveda una corretta remunerazione degli investimenti infrastrutturali delle banche.
- Semplificazioni in diversi ambiti (es. bonifici istantanei).
- Aggiornamento di alcune regole nazionali (che attengono ai pagamenti elettronici a mezzo carte di pagamento).



- Appropriata definizione e disciplina delle ipotesi di frode, a partire dalla corretta allocazione delle responsabilità in capo a tutti gli operatori coinvolti nella catena dei pagamenti.
- Coordinamento tra le diverse normative rilevanti sui sistemi di pagamento.
- Configurazione dell'Euro digitale che eviti effetti negativi sulla stabilità finanziaria e lo spiazzamento delle banche nel mercato dei servizi di pagamento.

Legale e Governance

- Norme come quelle relative alla trasparenza delle condizioni contrattuali, alla protezione dei dati personali, al contrasto al riciclaggio sono essenziali ma si sono stratificate nel tempo, in alcuni casi in mancanza di una sistematizzazione tra le normative nazionali e quelle europee.
- Linee di intervento: semplificazioni e razionalizzazioni procedurali, migliore utilizzo e gestione delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie, armonizzazione delle regole nazionali rispetto alle richieste europee.



ESG

- Assicurare la coerenza tra le regole generali e le aspettative di vigilanza applicate alle banche.



- Mettere a disposizione del mondo bancario le informazioni contenute nelle banche dati amministrative già disponibili ma al momento non accessibili.

Reporting

- Preferenza per segnalazioni solo a livello consolidato invece che anche individuale.

- Richieste proporzionate al profilo di rischio della banca.

- Rivalutazione necessità, ampiezza e possibili aree di sovrapposizione dei molti rapporti, relazioni, piani che le banche sono tenute a produrre (ICAAP, ILAAP, Recovery Plan, Funding Plan, ...)

- Limitazione delle richieste non strutturate allo stretto necessario, con preventiva condivisione con le banche dei relativi template e dei controlli e congrue scadenze per la consegna.





ABI Associazione
Bancaria
Italiana